

Roma,

REGISTRO ITALIANO VEICOLI
STORICI ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILE
C/O DUOMO CLUB
VIA ENNA 2
90046 MONREALE (PA)

e p.c. Direzione Regionale della Sicilia
Via Konrad Roentgen n.3
Palermo

Prot.

OGGETTO: TASSA AUTO. ESENZIONE. VEICOLI DINTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO.

Consulenza giuridica n. 954-46/2014

Associazione/Ordine REGISTRO ITALIANO VEICOLI STORICI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILE

Codice Fiscale 92184420286

Istanza presentata il 14/07/2014

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 63 comma 2 della L n. 342 del 2000 , è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Registro Italiano Veicoli Storici istante, in nome e per conto dei club e delle associazioni ad esso affiliate ed aventi sede nella regione Sicilia, nonché degli aderenti a detti club e associazioni, rileva che l'art. 63 della legge 342 del 2000, disciplinante le

"tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli", fa riferimento ad una determinazione dell'ASI e dell'FMI al fine di individuare i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico che possono godere del beneficio dell'esenzione dalla tassa di circolazione, senza dare indicazione sulla natura della determinazione. L'indeterminatezza della norma ha dato luogo a trattamenti tributari differenti per contribuenti che si trovano in situazioni identiche, a seconda della regione di residenza.

Inoltre, considerato che l'ASI (diversamente dall'FMI che determina annualmente l'elenco dei motoveicoli aventi diritto all'esenzione) sostanzia la determinazione annuale qualificando "di particolare interesse" tutti i veicoli in possesso dei requisiti previsti nel proprio Regolamento Tecnico interno, di fatto l'attestato di storicità rilasciato dall'ASI rileva quale requisito oggettivo indispensabile per l'ottenimento dei benefici fiscali.

Sul punto la risoluzione n. 112/E del 29 novembre 2011, ha previsto che, ai fini dell'individuazione dei veicoli ultraventennali di particolare interesse storico, l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 63 è subordinata alla sussistenza di una determinazione dell'ASI o dell'FMI e, dunque, l'esenzione è applicabile qualora il veicolo sia compreso nelle suddette determinazioni.

Laddove il veicolo, trascorsi vent'anni dalla sua immatricolazione, non sia comunque individuato nelle determinazioni annuali ASI, secondo le indicazioni del documento di prassi citato, "il contribuente potrà documentare con attestazione rilasciata dall'ASI o dall'FMI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di particolare interesse storico e collezionistico in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa".

L'istante evidenzia che, la previsione della risoluzione n. 112 citata di fatto disattende il dettato di legge che non attribuisce alcun potere certificatorio all'ASI o all'FMI.

Si chiedono, pertanto, chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della disciplina prevista, in materia di tasse automobilistiche, dall'articolo 63 della legge n. 342 del

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Associazione istante ritiene che la corretta applicazione delle disposizioni di legge, in linea con le più recenti pronunce della Corte di Cassazione, implichi una revisione della prassi dell'Agenzia delle Entrate in modo da consentire ai proprietari dei veicoli ultraventennali la facoltà di dimostrare il possesso dei requisiti individuati nella determinazione ASI mediante la presentazione di una autocertificazione indicante l'avvenuta revisione del veicolo, quale criterio oggettivo di corretta conservazione dello stesso.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rammenta che la competenza nella gestione delle istanze di interpello dell'Agenzia delle entrate è limitata alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, nonché a quelle riguardanti i veicoli in temporanea importazione di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (circolare 16 maggio 2005, n. 23 e circolare 5 ottobre 2005, n. 43). Il presente parere esplica effetti, dunque, solo con riferimento ai contribuenti residenti nelle suddette regioni.

Tanto premesso, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, disciplinante le "tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli", prevede, al comma 1, l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i motoveicoli che hanno compiuto trent'anni dall'anno di prima immatricolazione, esclusi quelli adibiti ad uso

professionale.

Il comma 2 dell'art. 63 estende l'esenzione dalle tasse anche agli autoveicoli e motoveicoli di "particolare interesse storico e collezionistico", per i quali il termine predetto è ridotto a venti anni.

Come ribadito dall'Agenzia delle entrate, con circolare 16 novembre 2000, n. 207, l'articolo 63, comma 2, definisce di "particolare interesse storico e collezionistico" i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre e, infine, i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

Il comma 3 dell'articolo 63 dispone, inoltre, che "I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente". A tal fine viene predisposto dai due enti un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

I veicoli di cui ai predetti commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua.

Ai fini dell'individuazione dei veicoli ultraventennali di particolare interesse storico, l'applicazione della disposizione fiscale recata dall'articolo 63 è, quindi, subordinata alla sussistenza di una determinazione dell'ASI o della FMI.

Al riguardo, con la risoluzione 29 novembre 2011, n. 112 è stato chiarito che i commi 2 e 3 del citato articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non delineano alcuna procedura di tipo autorizzatorio, né viene prevista, per il riconoscimento del regime di favore, l'iscrizione nei registri tenuti dall'ASI, dalla FMI o in altro registro storico.

Possono, dunque, beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all'ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, che individuano in maniera definita le tipologie di veicoli in possesso delle caratteristiche previste dal comma 2, lettere a), b), c) della norma in oggetto. Ove le

suddette determinazioni non identificano specificamente i veicoli, il contribuente può documentare, con un'attestazione rilasciata dall'ASI o dalla FMI, che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di "particolare interesse storico e collezionistico", in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa.

Tuttavia, in merito alle modalità di documentazione dei requisiti previsti dalla norma per fruire del regime di esenzione, è di recente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3837 del 15 febbraio 2013, ha chiarito che "Della sussistenza dei presupposti legittimanti l'esenzione...il contribuente ha interesse a dare specifica prova, secondo le procedure che è onere dell'Amministrazione prevedere e predisporre ...".

Più di recente con l'ordinanza n. 23624 del 17 ottobre 2013, la Corte, confermando la sentenza della CTR ha, inoltre, escluso "... la rilevanza, al fine di fruire dei benefici fiscali per i veicoli di interesse storico di immatricolazione ultraventennale, della certificazione ASI, ritenendo sufficiente, ai fini della prova del buono stato di conservazione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

In considerazione dei principi affermati dalla Corte deve, dunque, ritenersi che, ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 63 della legge n. 342 del 2000, per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico la sussistenza dei requisiti legittimanti l'esenzione possa essere documentata anche tramite una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000.

**PER IL DIRETTORE CENTRALE
IL CAPO SETTORE**

Cristina Lami
